

UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni Lombarda costituita dai Comuni di

Edolo - Malonno - Corteno Golgi - Sonico - Paisco Loveno

Sede: Via Porro, 27 – 25048 Edolo C.F. – P. IVA: 03241670987

Tel. 0364/72052 - Fax: 0364/778886

e-mail: <u>info@unionealpiorobiebresciane.bs.it</u> PEC: <u>unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it</u>

Ordinanza n. 8

Edolo, lì 30/01/2025

ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA ALL'INTERNO DELL'AREA DI SOSTA DI VIA A. MORINO, LIMITROFA ALLA PISCINA COMUNALE DI EDOLO (BS)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Premesso che con decreto del Presidente dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n.02/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Considerato che mercoledì 19 febbraio 2025 avrà luogo all'interno dell'area di sosta di via A. Morino, limitrofa alla piscina comunale di Edolo, la campagna denominata "Corse e sicurezza – Dalle gare alla strada, 3^ edizione a. s. 2024-2025", che vedrà coinvolti gli studenti dell'istituto d'istruzione Superiore Statale "F. Meneghini";

Preso atto del parere favorevole espresso da parte del Comune di Edolo (BS);

Ravvisata la necessità di adottare i provvedimenti viabilistici necessari a garantire che lo svolgimento della campagna di sensibilizzazione avvenga in sicurezza, al fine della tutela dell'incolumità pubblica e privata;

Richiamati:

- l'articolo 7, comma 1, lettera a) e l'articolo 6, commi 1 e 4, lettere a,b,f del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 495/92;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

ORDINA

NEL COMUNE DI EDOLO (BS)

L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA DI VIA A. MORINO LIMITROFA ALLA PISCINA COMUNALE

(come da planimetria allegata)

MERCOLEDI' 19 FEBBRAIO 2025, DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 14:00

DISPONE

- che entri in vigore con l'installazione della relativa segnaletica stradale;
- > che siano esclusi dal divieto gli organizzatori dell'evento, le forze dell'ordine, di pronto soccorso e i soggetti autorizzati.

INFORMA

- la presente ordinanza è resa nota mediante:
 - affissione all'Albo online del Comune di Edolo e dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane;
 - installazione della prescritta segnaletica come previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza ed i trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;
- > i Funzionari e gli Agenti, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- l'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane ed il Comune di Edolo non si assumono alcuna responsabilità in merito a danni a persone, animali o cose che contravvengono al disposto della presente ordinanza.

TRASMETTE

copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza o quanto di competenza:

> al Comune di Edolo (BS);

> al Comando Stazione Carabinieri di Edolo (BS);

> all'Istituto d'Istruzione Superiore Statale "F. Meneghini".

La Responsabile del Procedimento (Agt. di All. Riazzani Milena)

EDOLO E (BS) Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 1034/2001), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.